

N.13078/12 R.G.I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento d'ingiunzione promosso da Albea s.r.l. nei confronti di Area Progresso s.r.l. e Giancarlo e Giuseppe Nicolis

RILEVATO

che con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha chiesto che venga ingiunto alla Area Progresso s.r.l. e ai garanti della stessa Giancarlo e Giuseppe Nicolis, in via tra loro solidale, il pagamento in proprio favore della somma di euro 440.000,0 a titolo di acconto del prezzo di compravendita della quota di partecipazione pari al 49 % del capitale sociale di Società Agricola Rocchetti s.r.l., avente sede in Verona;

che ai sensi dell'art.4 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, a decorrere dal 22 settembre di quest'anno, "le controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale ...dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata (sott.:in materia di impresa) avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1";

che ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) dello stesso testo di legge sono attribuiti alle sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali aventi sede nel capoluogo di regione le cause e i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali di società di capitali e tra esse rientra indubbiamente la domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della Area Progresso s.r.l.;

che ai sensi del comma 3 della norma sopra citata "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";

che la ragione di connessione è stata così individuata dal legislatore come uno speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia;

che la norma pone peraltro il problema di sta-

bilire quali siano i rapporti di connessione tra procedimenti, o meglio tra domande, da considerare rilevanti al predetto fine e la mancata specificazione, da parte di essa, della natura delle ragioni di connessione potrebbe indurre a ritenere che siano attratti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa tutti i procedimenti in qualsiasi modo connessi con quelli di competenza di tali sezioni;

che una simile interpretazione sarebbe però in contrasto con la ratio della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa;

che tale considerazione induce a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma in esame e a tal conclusione induce anche un argomento di ordine letterale desumibile dallo stesso testo del d.l. 1/2012;

che infatti l'art. 3 comma 1 lett. a) d.l.1/2012 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa anche le controversie di cui all'art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), norma che menziona anche le controversie in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle predette sezioni specializzate (lett. g art. 134 codice proprietà industriale;

che da tale dato può evincersi che, quando in legislatore ha inteso attribuire rilievo, quale criterio rilevante ai fini della attribuzione della competenza per materia, a tutte le ipotesi di connessione, comprese quelle di connessione impropria o soggettiva, lo ha detto esplicitamente;

che una simile opzione deve essere stata ben presente al legislatore del d.l. 1/2012 nel momento in cui ha richiamato espressamente altro testo normativo in cui era stata effettuata;

che pertanto può ritenersi che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 3 del d.l.1/2012 le ipotesi di connessione impropria nonché quelle di connessione soggettiva;

che ciò detto sotto il profilo generale e venendo al caso di specie, tra la domanda di ingiunzione avanzata nei confronti della Area Progresso s.r.l. e quella nei confronti dei due garanti è ravvisabile un vincolo di connessione per l'oggetto, ossia una ipotesi di connessione propria, con la conseguenza che anche la seconda è attratta alla competenza per materia della sezione specializzata in tema di impresa territorial-

mente competente, vale a dire quella esistente
presso il Tribunale di Venezia;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Verona 10 dicembre 2012

*

IL CASO.it